



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di Treviso
- Sezione Penale -

Il Giudice

Dott. Francesco SARTORIO

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
A seguito di dibattimento

Nei confronti di:

- **[REDACTED]** nato il **[REDACTED]** in Piatra Neamt
(Romania) - residente a **[REDACTED]** della **[REDACTED]** (TV) **[REDACTED]**
[REDACTED] int.5 - con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.
Davide Favotto del Foro di Treviso

LIBERO - ASSENTE

IMPUTATA

della contravvenzione p. e p. dall'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2-sexies, D.Lgs. n. 285/1992 e succ. mod., perché conduceva l'autovettura targata **[REDACTED]**, non di sua proprietà, in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, accertato mediante etilometro (tasso alcolemico pari a 1,86 g/l alla prima prova e 1,74 g/l alla seconda prova).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
In Nervesa della Battaglia, il 10.12.2017 verso le ore 03.15.

Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa **[REDACTED]** O.; dell'Avv.
Davide Favotto del Foro di Treviso, di fiducia.

N. 361/21 Reg.Sent.

N. 790/18 N.R.

N. 1230/19 R.G.

Camp. Pen.

Fatta scheda il :

Sentenza in data :
20/04/2021

Depositata il:

15 Lug. 2021

Il Cancelliere
Il Funzionario

~~Dott. Francesco Sartorio~~
[Signature]

Appellata il : _____

dal : _____

Il Cancelliere

Passata in giudicato il:

Il Cancelliere

Trasmesso estratto esecutivo
al P.M. Sede il:

Il Cancelliere

[Signature]

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato aggravato a lui ascritto, ne chiede la condanna alla pena di mesi 8 di arresto ed €3.000 di ammenda.

CONCLUSIONI DEL DIFENSORE DELL'IMPUTATO: in via principale chiede l'assoluzione dell'imputato con la formula ritenuta di giustizia; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da consideranti prevalenti sulla contestata aggravante, e la sostituzione della pena con il lavori di pubblica utilità.

Nell'occasione presentava alito vinoso , occhi lucidi ed equilibrio precario e pertanto veniva sottoposto dapprima alla prova con precursore, e poi con etilometro, e risultava avere un tasso alcolico di g/l 1,86 alla prima prova e 1,74 alla seconda effettuata a distanza di 9 minuti.

Prima di essere sottoposto alla prova con etilometro veniva avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore, facoltà della quale dichiarava di non volersi avvalere.

Il riscontrato tasso alcolico è confermato dagli scontrini dell'alcoltest prodotti in originale dal pubblico ministero.

3) LA VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO

Così riassunte le emergenze processuali, deve ritenersi che non possa affermarsi la sussistenza della penale responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio..

L'accertamento dell'alcolemia effettuato mediante etilometro non consente di ritenere pienamente attendibile il risultato emergente dagli scontrini.

Vi sono invero molteplici motivi per dubitare dell'efficienza del macchinario utilizzato nel caso di specie , e quindi dell'attendibilità del risultato degli scontrini agli atti .

Anzitutto lo stesso, come emerge dal libretto metrologico acquisito , risulta essere stato sottoposto in data 23/5/17 ad un intervento di riparazione, senza che successivamente si sia proceduto alla visita periodica come previsto dalla circolare numero 87/91 del ministero dei trasporti prodotta dalla difesa. Inoltre , come emerge dagli scontrini prodotti , alla prima prova etilometro ha registrato l'impossibilità di accertare il tasso alcolemico indicando "volume insufficiente, tempo scaduto".

MOTIVI

Con decreto penale n. 211/19 l'imputato veniva condannato alla pena di euro 8150,00 di ammenda per il reato di cui al capo di imputazione sopra riportato.

Assunte le prove dichiarative chieste dalle parti, ed acquisiti documenti, all'udienza del 20/4/21 il processo veniva deciso come da dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti.

1) LA CONTESTAZIONE

All'imputato e' stato contestato il reato di cui all'articolo 186 comma 2 lettera c e comma 2 sexies CDS , per aver condotto l'autovettura targata AY781JJ in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche con accertato grado di alcolemia di g/l 1,86 alla prima prova e 1,74 alla seconda prova.

Fatto aggravato per essere stato commesso dopo le 22:00 e prima delle 7:00.

2) LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

2.1 gli accertamenti della polizia stradale

Dalla deposizione dei testi ~~.....~~ e ~~.....~~ della polizia stradale di Treviso, e dai documenti prodotti dal pubblico ministero, risulta che in data 10/12/17 l'imputato veniva controllato a Nervesa della Battaglia mentre viaggiava a bordo della vettura indicata nel capo di imputazione.

Ugualmente alla seconda prova, pur indicando un valore di alcolemia (1,86), lo scontrino riporta la dizione "volume insufficiente", senza che il test sia stato ripetuto .

Alla terza prova, come ancora risulta dal relativo scontrino, compare in alto la scritta "zero incorretto" mentre a seguire compare la scritta "autotest corretto, zero test corretto" .

Tali dati, oggettivamente contraddittori, non consentono di ritenere con la dovuta certezza , che l'imputato al momento del fatto presentasse effettivamente il tasso alcolico a lui contestato nel capo d'imputazione.

Ne consegue che in applicazione della regola posta dall'art. 530 II comma l'imputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto .

P.Q.M.

Visti l'art. 530 II c.p.p. ,

assolve l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste .

Revoca il decreto penale opposto .

Fissa il deposito dei motivi termine di gg. 90.

Treviso li 20.4.21

Il Giudice



